



Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali ETS

ART. 1 - COSTITUZIONE

- 1.1 E' costituita l'Associazione Organizzazione non lucrativa di Utilità sociale denominata SOCIETA' ITALIANA PER LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI ETS, o semplicemente "Associazione" nel corpo del presente atto.
- 1.2 L'Associazione nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, prevede espressamente l'uso della locuzione SIPBC – ETS.
- 1.3 L'associazione ha durata illimitata ed è retta dalle norme contenute nello Statuto e dal suo Regolamento di attuazione che, approvato secondo le norme statutarie, disciplina nello specifico i rapporti associativi e le attività. E' un organismo patrimoniale autonomo e gode delle facilitazioni previste dalla legge per tutte le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
- 1.4 Il logo dell'Associazione è uno scudo con al capo i colori della bandiera italiana, mentre il corpo è inquadrato in croce di Sant'Andrea, di colore azzurro e bianco.

ART. 2 - SEDE

- 2.1 La sede legale dell'Associazione è in Sanremo (Imperia) Villa Ormond, corso Felice Cavallotti n. 133 presso l'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario.
- 2.2 L'eventuale cambio di sede non comporta modifiche dello Statuto.

ART. 3 - SCOPI

- 3.1 L'Associazione, apartitica e aconfessionale, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico di cui alla legislazione internazionale e nazionale ed in particolare di cui alla legge 10 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n.1409 (ora D.lgs. 29 ottobre 1999, n.490) e del D.lgs. 42/2004.

3.2 L'Associazione persegue i propri scopi in collaborazione con le autorità pubbliche e amministrative preposte, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle attività personali e volontarie dei Soci.

3.3 Quanto indicato nel precedente comma e nel successivo Articolo sarà attuato nei limiti e nel rispetto della disciplina prevista dal D.lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 4 - ATTIVITA'

4.1 Per la realizzazione dei suoi scopi, l'associazione si propone di svolgere, in via istituzionale, le seguenti attività:

a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi della legislazione internazionale e nazionale vigente ed in particolare del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, delle attività di interesse generale di cui al presente articolo oltre che di formazione relativa alla protezione e valorizzazione dei beni culturali. In particolare, partecipare attivamente nell'ambito delle strutture pubbliche e di protezione civile, alle iniziative promosse per l'accertamento, l'individuazione e la salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale, predisponendone un monitoraggio conservativo;

c) diffondere, in sinergia con gli organi istituzionali, i principi e le norme riguardanti i Beni Culturali, derivanti dal diritto nazionale e internazionale, convenzionale e consuetudinario, come richiamato dall'art. 10, 1° comma della Costituzione della Repubblica Italiana, e ancora dalla Convenzione dell'Aja del 14 maggio, 1954 e dai protocolli aggiuntivi, ratificati dall'Italia, sulla protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato e sulle misure da adottare fin dal tempo di pace, dalle varie successive Convenzioni adottate dall'UNESCO e da altre Organizzazioni deputate alla tutela del patrimonio culturale;

d) organizzazione e gestione senza profitto di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

In via connessa l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo:

a) promuovere collegamenti e scambi di esperienze tecniche e pratiche, anche attraverso apposite convenzioni, con associazioni paritetiche e con ONG nazionali ed internazionali aventi analoghe finalità;

b) stimolare l'applicazione delle leggi di tutela e l'adeguamento delle stesse al principio fondamentale dell'art. 9 della Costituzione, nonché alle convenzioni internazionali e in particolare alle direttive dell'Unione Europea;

c) redigere eventuali pubblicazioni sulla propria attività istituzionale;

d) organizzare squadre di volontari della Società per collaborare con le istituzioni in caso di emergenze di protezione civile.

4.2 L'Associazione non può svolgere attività diverse dalla tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico di cui all' Art. 3.1, salvo attività ad esse accessorie o direttamente connesse, sempre che non abbiano fine di lucro.

ART. 5 - SOCI:

5.1 L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione competente su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'organo competente a deliberare in caso di contestazione sulla eventuale esclusione è il collegio dei Probiviri.

5.2 I soci possono essere individuali o collettivi.

5.3 Qualunque cittadino, italiano o straniero, purché interessato alla tutela dei Beni Culturali e che condivide gli scopi della SIPBC può diventare socio della stessa (soci individuali);

5.4 Le organizzazioni di diritto pubblico o privato (italiane e straniere) e le persone giuridiche in genere possono far parte della SIPBC (soci collettivi). E' peraltro necessario che le finalità sociali dell'Ente siano compatibili con quelle della SIPBC e che per le attività da svolgere a vantaggio della Società non vi sia fine di lucro;

5.5 Ogni socio può partecipare alle attività dell'Associazione prestando la sua opera in qualità di volontario.

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Vige l'obbligo di uniformare l'organizzazione a principio di democrazia interna per garantire l'effettività del rapporto associativo.

E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

6.1 I soci hanno diritto di:

- a) Votare in Assemblea sia per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e del suo Regolamento di attuazione che per la nomina degli organi direttivi, nonché per ogni altra votazione all'Ordine del giorno assembleare. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto è necessario un periodo minimo di iscrizione di tre mesi. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare non più di cinque associati.
- b) Partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione;
- c) Ricevere copia dello Statuto e del suo Regolamento di attuazione;
- d) Esaminare i libri sociali e l'altra documentazione ufficiale della Società;
- e) Ricevere ogni pubblicazione ufficiale dell'Associazione.

6.2 I soci hanno il dovere di:

- a) rispettare lo Statuto ed il Regolamento dell'Associazione e contribuire alla realizzazione degli scopi sociali;
- b) svolgere la propria attività senza fini di lucro.

ART. 7 - FINANZE

7.1 RISORSE

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo sviluppo delle proprie attività da:

- a) quote sociali;
- b) Contributi privati;
- c) Proventi derivanti da attività istituzionali o accessorie o connesse ad esse;
- d) Contributi dello Stato o istituzioni pubbliche;
- e) Contributi di organismi internazionali;
- f) Donazioni e lasciti testamentari;
- g) sponsorizzazioni secondo apposito regolamento da emanare entro 6 mesi a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli utili o avanzi di gestione debbono essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse accessorie e strettamente connesse, con espresso divieto, fatta salva diversa disposizione di legge, di distribuire, durante la sua vita, in forma diretta o indiretta, utili o avanzi di gestione, fondi di riserva o capitali.

7.2 QUOTA ANNUA

Le quote annue dei soci, sia individuali che collettivi, sono fissate dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci, anche se titolari di incarichi rappresentativi e/o amministrativi, sono tenuti al pagamento della quota sociale. Sono esentati dal pagamento solo i soci onorari.

ART. 8 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

E' a carico del Consiglio Direttivo per il tramite del suo Segretariato Generale l'onere di provvedere alla redazione del bilancio ed alla tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali come previsto dagli articoli 13, 14 e 15 L. 106/2016.

ART. 9 - ORGANI

L'Associazione si compone di Organi Collettivi, Organi Individuali ed Organi Periferici.

COLLETTIVI:

- a) Assemblea Generale;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Comitato Tecnico-Scientifico;
- d) Collegio dei Probiviri.

INDIVIDUALI:

- a) Presidente nazionale;
- b) Vice Presidente nazionale;
- c) Segretario Generale.

PERIFERICI

- a) Sezioni periferiche su base regionale;
- b) Delegazioni Autonome;

- c) Delegazioni dipendenti dalle Sezioni Regionali.

ART. 10 - ASSEMBLEA GENERALE

10.1 L'Assemblea Generale, costituita da tutti i soci regolarmente iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, è l'organo supremo dell'Associazione.

10.2 COMPETENZE:

- a) Conferma la nomina i componenti degli organi sociali, già provvisoriamente nominati dal Consiglio Direttivo del caso dal Presidente nazionale;
- b) Nomina qualora previsto dalla legislazione vigente, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) Delibera sulle modifiche dello Statuto e del suo Regolamento di attuazione;
- e) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) Approva gli indirizzi per l'attività annuale dell'associazione;
- g) Conferisce per acclamazione il titolo di Membro d'Onore quale testimonianza della riconoscenza a persone che si sono particolarmente impegnate per l'Associazione;
- h) Ratifica la nomina a Presidente Onorario dell'Associazione del più anziano, in ordine di nomina, dei Presidenti non rieletti.
- i) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dal suo Regolamento di attuazione.

10.3 FUNZIONAMENTO

Si riunisce almeno una volta all'anno su disposizione del Presidente, previa convocazione contenente l'Ordine del giorno che, almeno trenta giorni prima della data della riunione, sarà inviata a tutti i soci dal Segretario Generale. I Presidenti delle Sezioni Regionali e delle Delegazioni ne assicureranno la ricezione da parte di tutti i soci della rispettiva articolazione territoriale.

E' presieduta dal Presidente dell'Assemblea che viene eletto dalla maggioranza dei presenti. Il suo ruolo è quello di moderare l'Assemblea e di controllare la regolarità dei lavori assembleari. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea la verifica della regolarità delle deleghe. Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del codice civile.

ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è così costituito:

- a) Presidente dell'Associazione;
- b) Due Vice Presidenti;
- c) Segretario Generale;
- d) Presidenti delle Sezioni Regionali;

- e) Presidenti delle Delegazioni Autonome;
- f) Presidenti delle Delegazioni dipendenti dalle Sezioni Regionali.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione, anche informale a mezzo mail, del Presidente, che può consultare i membri con qualsiasi fonte di comunicazione, anche con la modalità della “*conference call*”; ovvero separatamente per e-mail.

11.1 COMPITI DELL'ORGANO

Il Consiglio direttivo esprime il proprio parere sulla conduzione delle attività annuali in relazione agli scopi istituzionali e anche sulla costituzione di Sezioni e Delegazioni sul territorio. Attua i programmi deliberati dall'Assemblea e dal Comitato Tecnico-scientifico ed espleta le funzioni esecutive necessarie per il funzionamento dell'Associazione. Propone all'Assemblea Generale l'ammontare delle quote di partecipazione annuale o una tantum per l'ammissione e delibera, sull'ammissione dei nuovi soci.

Il Consiglio Direttivo delibera sui ricorsi di appello concernenti la responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esclusione degli associati.

Il Consiglio Direttivo risolve difficoltà interpretative dello Statuto e del suo Regolamento di attuazione

Il Consiglio Direttivo resta in carica per quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 12 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico-Scientifico è un organo di studio, approfondimento e promozione di temi da sottoporre al Direttivo per eventuali convegni o pubblicazioni o altre attività divulgative. Svolge inoltre attività di consulenza sulla congruità scientifica ed istituzionale delle attività programmate dall'Associazione a livello centrale e periferico.

Si compone di un numero variabile di membri non inferiore a cinque e non superiore a quindici nominati dal Presidente Nazionale sia fra i soci della SIPBC che all'esterno della stessa sulla base di qualificate competenze accademiche o esperienze professionali coerenti con il mandato istituzionale dell'Associazione, sentito il parere del Consiglio Direttivo. Il numero dei membri non soci non potrà mai superare quello dei membri che siano allo stesso tempo soci.

Il Presidente del costituendo organismo, eletto fra i membri che abbiano anche la qualità di Soci SIPBC, sarà nominato dal Presidente Nazionale su conforme parere della maggioranza dei membri del Comitato che egli convocherà allo scopo in apposita riunione di insediamento.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno, anche in *call conference*, o con altra cadenza inferiore, su richiesta del Presidente nazionale, del Presidente nominato o di un terzo dei suoi membri.

ART. 13 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

13.1 Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea Generale dei soci ogni quattro anni ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

13.2 Ne assume la carica di Presidente colui che ha raccolto il maggior numero di voti.

13.3 Il Collegio dei Probiviri assume il compito di risolvere eventuali controversie tra i soci o tra i soci e l'Associazione. In particolare, delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti. Delibera pure sull'esclusione degli associati.

13.4 I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione e sono rieleggibili.

ART. 14 - ORGANI INDIVIDUALI

Il Presidente

14.1 Il Presidente:

- è eletto direttamente dall'Assemblea Generale;
- resta in carica quattro anni ed è rieleggibile;
- formula le direttive per l'esecuzione delle attività approvate dall'Assemblea Generale;
- si avvale della collaborazione di specifiche professionalità fra i soci per interventi in sede di convegni, dibattiti, incontri a livello nazionale ed internazionale;
- ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione, della quale dirige l'attività e svolge tutte le funzioni a lui delegate dall'Assemblea Generale, avvalendosi del Consiglio Direttivo e del Segretariato Generale. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito in ogni funzione da uno dei Vice Presidenti, secondo l'anzianità;
- il Presidente convoca ogni qualvolta se ne manifesti la necessità il Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico ed il Collegio dei Probiviri per l'esame delle attività svolte e da svolgere e per discutere specifici problemi riguardanti l'Associazione.

Vice Presidenti

14.2 I Vice Presidenti, in numero di due:

- vengono eletti dall'Assemblea Generale su proposta del Presidente dell'Associazione e sono rieleggibili;
- restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo;
- sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso;
- collaborano con il Presidente nell'espletamento delle attività richiamate al punto 10.1 e in particolare nella cura dei rapporti con referenti istituzionali regionali e locali e con similari sodalizi volontari per sostenere l'impegno delle varie articolazioni sul territorio.

Segretario Generale

14.3 Il Segretario Generale:

- viene nominato dall'Assemblea Generale su proposta del Presidente dell'Associazione;
- resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile;

- su delega del Presidente coordina le attività centrali e periferiche delle Sezioni Regionali e delle Delegazioni, anche sotto il profilo organizzativo e amministrativo. Allo scopo si confronta prima con i responsabili delle strutture e successivamente con il Presidente dell'Associazione per realizzare le varie possibili iniziative in assonanza con quanto previsto dall'Art. 3;
- su direttiva del Presidente, e in base alle attività annuali approvate dall'Assemblea Generale, verifica la sostenibilità delle spese correnti informandone il Presidente dell'Associazione;
- tiene a giorno i conti delle entrate e delle uscite e dispone, mediante ordini di pagamento, i movimenti del denaro;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea la completezza e la correttezza dei bilanci, preventivo e consuntivo, approntati;
- tiene aggiornati i movimenti dei Soci (in specie, iscrizioni, versamenti, quote; dimissioni, sanzioni);
- provvede alla registrazione delle varianti allo Statuto e alle registrazioni previste dal Codice Civile e dal D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- per l'espletamento delle proprie funzioni si può avvalere della collaborazione del personale volontario operante nella segreteria dell'Associazione.

ART. 15 - ORGANI PERIFERICI

15.1 Il Presidente dell'Associazione d'iniziativa ovvero su proposta di un gruppo di almeno 20 soci può istituire, previo parere del Consiglio Direttivo, Sezioni periferiche dell'Associazione su base regionale e delegazioni, qualora sussistano possibilità di funzionamento per realizzare gli scopi dell'Associazione.

15.2 Le Sezioni periferiche e le Delegazioni, sono articolazioni territoriali, con autonomia contabile solo per le entrate per cui sono esentati dal conferimento, con obbligo però di rendicontazione al Segretario Generale, secondo le scadenze da questo stabilite. Assicurano nell'area di competenza la realizzazione degli scopi dell'Associazione richiamati all'Art. 3, confrontandosi con il Presidente nazionale e con il Segretario Generale.

15.3 Le Sezioni periferiche, le Delegazioni Autonome e le Delegazioni dipendenti dalle Sezioni Regionali eleggono nel proprio ambito il Presidente della struttura, che resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.

15.4 Ogni Organo Periferico realizza nell'ambito del territorio di competenza le finalità statutarie dell'Associazione e partecipa, in sede nazionale, alle scelte di politica culturale; attua altresì i programmi nazionali nelle realtà regionali, mantenendo i contatti con gli organi nazionali dell'Associazione, le istituzioni locali e le realtà territoriali.

15.5 Le Delegazioni fanno riferimento alle Sezioni Regionali, se presenti nel territorio di competenza, diversamente fanno capo al Presidente nazionale che può delegare il Segretario Generale.

ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Nel corso dell'Assemblea Generale viene esaminato, per la relativa approvazione, unitamente alla relazione sull'attività svolta, e al bilancio consuntivo dell'anno trascorso.

ART. 17 - SCIOGLIMENTO:

Il patrimonio dell'Associazione in caso di scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad un Ente del Terzo Settore da individuare, da parte del Consiglio Direttivo, fra quelli con scopi analoghi alla SIPBC, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge. La richiesta di parere verrà inoltrata al predetto Ufficio con raccomandata r/r secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82: decorsi il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 18 - MODIFICHE DELLO STATUTO:

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale a maggioranza dei due terzi dei votanti nelle prime due votazioni; e a maggioranza semplice nelle successive.

ART. 19 - EFFICACIA SOSPENSIVAMENTE CONDIZIONATA

Le condizioni e le clausole non ancora attuabili alla data di modifica e adeguamento del presente Statuto a fronte della impossibilità di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, saranno integrate appena possibile secondo legge. Verranno comunicate ai Soci che potranno presentare osservazioni nel termine di giorni 30. Sulle osservazioni delibererà il Consiglio Direttivo.

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano i pertinenti articoli del Codice Civile e le norme di legge che regolano l'attività degli Enti del terzo settore.